



PROPOSTA SPD

Un giorno di tregua della politica


Giardina a pag. 14



ISRAELE

Tutti in piazza contro il caro-casa

Bianchi a pag. 13



RISERVE IN CALO

Il prezzo dello zucchero andrà alle stelle

locine a pag. 13



*In abbonamento al Magazine ed esclusivo con Gentlemen + Ladies a 3,50 € con La Guida all'Università 2012 a 6,00 € in più; con la guida "Il diritto legge alle allegre" a 5,00 € in più con guida "La Messa Cerimonie" a 6,00 € in più

OGGI CON IL QUOTIDIANO GENTLEMAN + LADIES RICHIEDA LE SUE COPIE ALL'EDICOLANTE

www.italiagoggi.it

Italia Oggi

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Accertamenti fiume

Il raddoppio dei termini da 4 a 8 anni a disposizione del fisco si applica sempre in presenza di fattispecie di rilevanza penale

IL Giornale dei professionisti

Punto e virgola

Novanta secondi per mettere a fuoco l'evento politico del giorno

Più tempo al fisco per gli accertamenti. Il raddoppio dei termini da quattro a otto anni a disposizione dell'ufficio per l'accertamento fiscale si applica sempre e automaticamente ogniqualvolta il contribuente ponga in essere una fattispecie avente rilevanza penale. Lo ha affermato la Corte costituzionale con una sentenza depositata ieri. Secondo la Consulta i termini raddoppiati non costituiscono una proroga di quelli ordinari, ma operano automaticamente in presenza di particolari condizioni obiettive, quali appunto le fattispecie di rilevanza penale.

Loconte-Tortora a pagina 26

Vendola approva il raddoppio di una strada ma è a capo di un partito che vi si oppone



Ci sono due Vendola in Puglia: uno fa il governatore e l'altro fa il capo di Sel. E scoppia il caso, perché uno ha firmato l'accordo con il governo per il raddoppio della strada statale 275 del Salento che collega la città di Raffaele Fitto (Maglie) con Santa Maria di Leuca. Nel Salento però, dove controlla saldamente il partito, tutti sono d'accordo per questo rad-

26 Martedì 26 Luglio 2011

IMPOSTE E TASSE

ItaliaOggi

Corte costituzionale: gli ulteriori quattro anni operano in via autonoma rispetto ai primi

Accertamenti, più tempo al fisco

Raddoppio termini anche se la notizia di reato è successiva

DI STEFANO LOCONTE E GIANMARCO TORTORA

Il raddoppio dei termini da quattro a otto anni per l'accertamento fiscale si applica sempre. E quindi anche nel caso in cui la notizia di reato sia intervenuta successivamente allo spirare del termine ordinario di decadenza per l'accertamento. Con la sentenza n. 247 del 20 luglio 2011 depositata ieri, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 57 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (come modificato dall'art. 37, commi da 24 a 26, del 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, cosiddetto decreto Bersani-Visco), nella parte in cui prevede che «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». Vale la pena di valutare quanto

affermato dai giudici delle leggi in relazione al momento in cui avviene la denuncia ai sensi dell'art. 331 cpc. Era stato infatti richiesto alla Consulta di valutare la legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, di un'interpretazione della norma citata secondo cui è il raddoppio opera anche nel caso in cui la denuncia ai sensi dell'art. 331 cpc avvenga successivamente allo spirare degli ordinari termini di accertamento.

Orbene, sul punto (si veda par. 5.1.2 della sentenza) la Corte ha ritenuto non fondata la censura di illegittimità costituzionale in quanto essa muoverebbe «dall'errore presupposto interpretativo che la normativa censurata proroghi o riapra termini di decadenza ormai scaduti». Secondo la Consulta «i termini raddoppiati non costituiscono una "proroga" di quelli ordinari, da disporsi a discrezione dell'amministrazione finanziaria precedente, in presenza di "eventi peculiari ed eccezionali».

Al contrario, i termini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (...omissis...). Pertanto utilizzando le parole della Corte, gli ulteriori 4 anni



(o 5 in caso di omessa dichiarazione) non si innesterebbero su quelli «breve», ma opererebbero, quindi, in via del tutto autonoma e indipendente. In ragione di tale autonomia dei termini di accertamento «lunghe», la

Corte afferma che è del tutto irrilevante che l'obbligo di denuncia possa insorgere o essere adempiuto dopo il decorso del termine «breve». Ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo, perché essa soltanto connota, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento». È evidente che la Corte nel tentativo di giustificare l'indiscriminata applicazione del termine lungo, giunge a sostenere che l'obbligo di denuncia non sorge nel momento in cui i verificatori vengono a conoscenza della notizia criminis, ma già nel momento in cui il contribuente pone in essere la condotta astrattamente riconducibile a una delle ipotesi della l. 74 del 2000. Ma la speciale condizione oggettiva di cui parla la Consulta (i.e. l'obbligo di denuncia) non sorge certo ab origine, ma nasce solo quando, si cita la lettera dell'art. 331 cpc «i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle

loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio». Gli effetti di questa pronuncia potrebbero essere di non poco conto. La prima conseguenza potrebbe essere quella della totale rinuncia alla certezza del diritto in relazione al decorso dei termini decadenziali per l'esercizio dei poteri di accertamento. I contribuenti infatti si troveranno in balia dei verificatori che, con il semplice invio della notizia criminis potranno determinare il raddoppio dei termini di accertamento. Non si trascuri, a tal proposito, che la valutazione della notizia di reato è basata su di un fumus, quindi sulla valutazione soggettiva del verificatore, il quale, il più delle volte, soprattutto se un funzionario dell'Agenzia delle entrate, non è in grado di valutare correttamente se la condotta del contribuente integri o meno un'ipotesi di reato tributario.

La sentenza sul sito www.italiagoggi.it/documenti